

Ma qualcuno si ricorda delle alluvioni, del fango e dei morti dei giorni appena trascorsi?...

Editoriale

a cura di Maurizio Santoloci

Il nostro è uno strano Paese. Quando accade un evento catastrofico, la concentrazione – anche mediatica – è massima. A tutta pagina. A tutto campo.

Poi, basta poco e si cambia tema. Chiuso, archiviato. Sipario mutato. Non se ne parla più.

Così è accaduto – anche questa volta – per le alluvioni, il fango ed i morti di qualche giorno fa. Pochi giorni, appena trascorsi. E dopo l'abulimia giornalistica delle prime ore, tutto è dimenticato. Silenzio stampa. Non se ne parla più.

E non si parla più non solo delle alluvioni, del fango e dei morti, ma anche delle cause che hanno portato a questi disastri **INN**aturali. Fino al prossimo evento. Che risveglierà per qualche ora le cronache e qualche sonnolento esperto che dirà che in fin dei conti queste cose ci sono sempre state, che storicamente sono cicliche, e che nel 1273 alle ore 18.00 è accaduta più o meno la stessa cosa in altra zona della nostra porzione di mondo. Amen.

Ed è questo un ciclo seriale della nostra catena di informazione. Ed anche per questo – poi – i problemi non vengono mai affrontati seriamente e con costanza nel tempo. Qualche proclama a caldo, qualche assicurazione dopo poche ore che stavolta tutto cambierà, e poi il nulla. L'oblio. E tutto resta come prima. Cause comprese.

Perché il vero problema sono le cause, oltre che gli effetti. E sorge il sospetto che proprio affrontare seriamente le cause non sia cosa di grande interesse ed intenzione generale.

Perché al di là delle chiacchiere, credo che ormai sulle cause solo chi vuole fare ancora Alice nel paese delle meraviglie può credere ad eventi naturali come origine di tali disastri. E lo abbiamo già scritto, ma vogliamo ripeterlo (per quel poco che può servire): questi disastri **INN**aturali sono provocati dal saccheggio delle risorse ambientali che da decenni si sta organizzando su tutta la crosta terrestre di nostra competenza geografica. Dal nord al sud. Tutto questo è il frutto amaro di decenni di malgoverno e cattiva gestione del territorio, considerato solo terreno (edificabile), e delle risorse naturali (viste solo come materie prime per cementificare, scaricare, prelevare e produrre). Le montagne vengono giù e travolgono tutto perché abbiamo eliminato – con perseveranza incrollabile e precisione millimetrica – ogni traccia di bosco e foresta con incendi, tagli assurdi, cementificazione ed antropizzazione selvaggia. Abbiamo fatto della legge sul vincolo paesaggistico-ambientale e della norma sul vincolo idrogeologico carta straccia da macero; abbiamo violato ogni vincolo di inedificabilità - specialmente quello su terreni boschivi percorsi dalle fiamme - con la costruzione abusiva, o

autorizzata da atti amministrativi illegittimi (“illeciti ambientali in bianco”¹), di case e palazzi sopra tali terreni già stuprati dal fuoco. Un territorio che a quel punto doveva essere soggetto a doppia protezione e che - invece - veniva aggredito addirittura da colate di cemento.

Con l’assenza funzionale di molte pubbliche amministrazioni che per anni non hanno mai redatto il catasto dei terreni boschivi incendiati; ed ancora oggi spesso continuano a non realizzarlo. Lì dove c’era una foresta c’è oggi – nel migliore dei casi – roccia affiorante o terreno nudo, se non strade e cemento.

Uno scivolo innaturale, una groviera di terra e roccia friabile che ad ogni minimo fenomeno di pioggia – grazie a questa totale mancanza di vegetazione – scorre a valle moltiplicando in modo esponenziale l’effetto di portata e di danno. E viene giù tutto.

Serve dunque non qualche spicciolo per “risanare” quello che oggi è davvero insanabile, ma una nuova e più seria politica generale di gestione e tutela del territorio che dica veramente addio a condoni, sanatorie, occhio strizzato agli abusivismi di ogni tipo fin dentro l’alveo dei fiumi, alla macelleria amministrativa delle leggi sui vincoli paesaggistici-ambientali e sul vincolo idrogeologico (ma qualcuno se lo ricorda che esistono ancora?), alle furbizie formali con le violazioni alle leggi di fatto santificate da bolli apparentemente in regola.

Una riflessione finale. Questa volta il dramma territoriale è avvenuto in Liguria. Bene. Vediamo il regolamento regionale 14 luglio 2011 n. 13 concernente “disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua”. Ed in particolare l’art. 4 che già dal titolo rivela una importanza strategica di eccezionale importanza: “**Fasce di tutela**”.

Ecco cosa prevede:

“1. A fini di tutela e miglioramento dell’ambiente naturale delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua e di contestuale garanzia di mantenimento di aree di libero accesso agli stessi per l’adeguato svolgimento delle funzioni di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche nonché delle attività di polizia idraulica e di protezione civile, sono stabilite fasce di tutela .

2. I limiti delle fasce di tutela si misurano:

a) dal limite più esterno tra il ciglio di sponda, il ciglio o il piede delle opere di protezione presenti e il limite demaniale;

b) dal piede esterno delle arginature, prescindendo dal limite demaniale, laddove siano presenti in tratti messi in sicurezza idraulica, sufficienti al deflusso della piena duecentennale con adeguato franco, che rendono eventuali aree demaniali esterne avulse dall’alveo;

c) a partire dall’intersezione del livello di piena duecentennale con la superficie topografica in caso di alvei incassati con sponde naturali, ove la definizione di cui alla lettere precedenti risulti non significativa.

¹“**Illeciti ambientali in bianco**” è un marchio ideato da “Diritto all’ambiente” e registrato con il n. TR/2009C000008 presso la Camera di Commercio di Terni da “Diritto all’Ambiente” e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale

3. Per i corsi d'acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello è stabilita **una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri**, articolata nei termini di seguito indicati:

a) **all'interno del perimetro dei centri urbani**, e ad esclusione dei tratti di corso d'acqua ricadenti nelle aree a valenza naturalistica, **la fascia può essere ridotta**, previa autorizzazione idraulica provinciale ex R.D. 523/1904, fino a

- **5 metri** per i corsi d'acqua di primo livello;

- **3 metri** per i corsi d'acqua di secondo livello;

b) per i corsi d'acqua compresi nel reticolo idrografico di terzo livello la fascia può essere ridotta, previa autorizzazione idraulica provinciale ex R.D. 523/1904, fino a:

- **5 metri** all'esterno del perimetro del centro urbano;

- **3 metri** all'interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d'acqua ricadenti nelle aree a valenza naturalistica.

4. Per i corsi d'acqua ricadenti nel reticolo minuto è stabilita **una fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveo pari a 3 metri**.

5. La Provincia, in sede di rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui alla lettere a) e b) del comma 3, verifica, sulla base di specifiche valutazioni tecniche, che gli eventuali interventi urbanistico-edilizi non possano comportare danni o problematiche statiche o di stabilità alle strutture arginali o spondali e comunque sia garantita la possibilità di adeguata manutenzione e controllo dell'alveo e delle strutture di difesa idraulica presenti; tiene altresì conto delle caratteristiche di deflusso delle piene e dell'adeguatezza idraulica dello specifico corso d'acqua, anche in relazione alla tipologia e alle caratteristiche delle opere di difesa presenti, e della necessità di non pregiudicare la possibilità di messa in sicurezza del corso d'acqua stesso o la sua riqualificazione fluviale. Laddove, nelle stesse zone, i piani di bacino o altri strumenti di pianificazione prevedano un parere della Provincia per gli aspetti di esondabilità, il rilascio dell'autorizzazione va coordinata con l'espressione di tale parere.

6. Ai fini della riduzione della fascia di inedificabilità assoluta di cui alla lettera a) del comma 3, i Comuni provvedono a perimetrare i propri centri urbani per tutto il territorio di competenza nel rispetto della definizione di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 3.

7. La fascia di rispetto dai corsi d'acqua in cui sono vietati gli scavi coincide con quella di cui ai commi 3 e 4, ed è soggetta allo stesso regime normativo.

8. Nella fascia dei 3 m dai corsi d'acqua sono inoltre vietate le piantagioni di alberi e siepi e le movimentazioni di terreno superiori a 50 cm. Sono consentiti interventi di ripristino della vegetazione a condizione che, sulla base di adeguata documentazione tecnica, sia dimostrato che non comportino danni alla stabilità delle sponde o delle opere di protezione, e ne sia assicurata la possibilità di adeguata manutenzione."

Avete letto bene i metri della "fascia di tutela" di inedificabilità assoluta? Ognuno ne tragga le conclusioni che ritiene più logiche. Una riflessione. La legge sui vincoli paesaggistici-ambientali prevede una fascia di rispetto di 150 metri (dicasi: **centocinquanta** metri).

Mi sembra che ci sia una bella differenza! Ma qualcuno ha mai applicato questo vincolo sul territorio? E' vero che quello del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. 22 gennaio 2004, n. 42) – come quello della ex Legge Galasso da cui deriva - non è un vincolo di

inedificabilità assoluta come quello del regolamento in esame, ma è altrettanto vero che è comunque un vincolo forte ed inibente verso gli scempi territoriali.

E se il legislatore in questa norma, la cui *ratio legis* è la tutela del territorio nel suo aspetto globale ed unitario, ha previsto una (ragionevole e condivisibile) fascia di rispetto dai corsi d'acqua pubblici di cento centocinquanta metri, evidentemente è stato valutato che ai fini della protezione delle aree in questione tale misura era necessaria.

Resta da chiedersi: ma come si fa a passare da così tanti metri a così pochi metri? E poi: ma recentemente la legge sui vincoli con la fascia di rispetto di 150 metri dai corsi d'acqua pubblici è stata mai applicata da qualcuno? Infine, volendo proprio essere più cattivi: ma la fascia di rispetto di 300 (trecento) metri dalla riva del mare, incluse le coste rialzate, prevista dalla stessa norma sui vincoli, è stata mai applicata?

Una risposta onesta a queste domande ci fornirà una chiave di lettura chiara sui disastri **IN**naturali che stravolgono territorio ed uccidono persone. E forse ci chiarisce perché alla fine – poi – dopo le emozioni del momento, meglio l'oblio. Altrimenti dovremmo trovare una risposta a queste dure domande. Ed a tante altre.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 20 novembre 2011